



NUOVO STATUTO **approvato dall'assemblea straordinaria del 09/11/2019**

Art.1 Costituzione

Si costituisce l'organizzazione di volontariato, ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, denominata "ECCO TUO FIGLIO" ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PER L'AFFIDO – Organizzazione di volontariato, in breve **Ecco Tuo Figlio – ODV**, in forza della volontà comune di un gruppo di famiglie interessate alle problematiche sociali ed in particolare a quelle attinenti ai minori d'età. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

Art.2 Sede

L'Associazione ha sede ad Ancona in Piazza Santa Maria n. 4. Potranno essere istituite sedi secondarie ad essa collegate.

Art.3 Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4 Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ispira la propria attività ai contenuti di solidarietà umana e cristiana e non ha fini di lucro. I settori in cui l'Associazione intende svolgere la propria attività, in maniera particolare con riferimento ai minori d'età, sono i seguenti:

- a) Formazione
- b) Tutela dei diritti civili
- c) Assistenza sociale.

L'associazione si propone la promozione della persona umana nella famiglia e nell'ambiente in cui nasce, vive ed opera.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche: studi, incontri, corsi per la formazione, anche professionale, l'aggiornamento ed iniziative in materia di diritti di famiglia, dell'assistenza prematrimoniale e matrimoniale e del diritto alla vita dal concepimento al suo termine naturale. E' interesse dell'Associazione promuovere e sostenere tutte le iniziative volte ad aiutare soggetti che compongono la famiglia, l'Associazione si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica secondo le necessità a favore di: minori in stato di abbandono, materiale e/o morale in difficoltà o comunque con problemi e coppie o famiglie in difficoltà.

L'Associazione, inoltre, si impegna ad attivare:

- a) gruppi di sostegno alle famiglie;
- b) gruppi di formazione e preparazione di famiglie disponibili all'affido ed all'adozione;
- c) campagne di sensibilizzazione al fine di stimolare leggi e provvedimenti che valgano a garantire la vita e i diritti di ogni essere umano;
- d) collaborare con enti pubblici e privati che operino nell'interesse della famiglia.

A tali fini l'Associazione potrà costituire e/o gestire centri di prima accoglienza, centri di ascolto, centri di alloggio e di pronto intervento a carattere permanente, reti di solidarietà familiare, centri diurni e quant'altro risulterà necessario al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.5

E' vietato all'Associazione svolgere attività diverse da quelle indicate nell'Art.4 del presente Statuto, eccezion fatta per quelle attività che risultino direttamente connesse con la principale.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Art.6

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

Art.7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni, legati, erogazioni e lasciti.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi di imprese e privati;
- c) da rimborsi derivanti da eventuali convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;

- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo (da cinque a nove); l'elezione è nominativa;
- d) elegge i membri del Collegio dei Revisori;
- e) ciascun socio ha diritto ad un voto quanti sono i membri da eleggere; hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione (ogni socio non può ricevere più di due deleghe);
- f) è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dalla persona che sarà votata. Il Presidente, in mancanza del Segretario Consigliere, nomina tra i soci presenti all'Assemblea un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori;
- g) spetta al Segretario constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto processo verbale da riprodursi sul libro delle deliberazioni dell'Assemblea a cura del segretario;
- h) formula le direttive generali del programma dell'Associazione che viene definito ed attuato dal Consiglio Direttivo;
- i) l'Assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione, con le presenze stabilite dall'Art. 21 C.C. L'Assemblea delibera con le maggioranze di cui all'Art. 21 C.C.;
- j) delibera relativamente alle modifiche dello Statuto; per la valida costituzione dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci più uno e, ai fini della validità della delibera, dovrà essere approvata dalla maggioranza dei presenti;
- k) delibera lo scioglimento dell'Associazione in conformità dell'Art. 24 del presente statuto. Ai fini della valida costituzione dell'Assemblea e per la validità della deliberazione vale quanto già detto per la modifica dello Statuto al precedente punto;
- l) nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i membri del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno voto.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art.17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, per la durata di tre anni. I suoi membri non sono rieleggibili per il triennio successivo salvo che l'Assemblea non disponga diversamente; la delibera che permetterà la rielezione per il triennio successivo di uno o più membri che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo il triennio immediatamente precedente dovrà essere motivata. Ove, durante il triennio in carica, per dimissioni o altra causa, venga a mancare un Consigliere, il Consiglio, alla sua prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida all'assemblea dei soci (che, se non prevista, verrà all'uopo disposta).

Il Consiglio Direttivo:

- a) si riunisce entro 15 (quindici) giorni dall'elezione ed elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) definisce ed attua il programma dell'Associazione per l'attuazione degli scopi fissati dallo Statuto. Amministra i fondi dell'Associazione per l'attuazione degli scopi associativi;
- c) delibera l'ammissione di nuovi soci;
- d) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede alla compilazione dei bilanci (consuntivo e preventivo) ed alla loro presentazione all'Assemblea;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
 - ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
 - definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
 - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
 - procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- e) si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede);

f) è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età. Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale. Tale libro è affidato alle cure del Segretario. Il consigliere che durante l'anno non partecipi almeno a tre riunioni consecutive, senza motivata giustificazione, potrà su decisione insindacabile della maggioranza del Consiglio essere rimosso dalla qualifica; egli verrà sostituito nel posto, fino alla elezione del nuovo Consiglio dal socio che avrà riportato il maggior numero dei voti tra quelli non eletti. Il Consiglio Direttivo potrà di volta in volta, designare per incarichi ritenuti, dal Consiglio, particolari (ad esempio perché richiedenti specifiche conoscenze tecniche o conoscenze in più settori, etc...) soci non facenti parte del Consiglio o persone non appartenenti all'Associazione: dovrà, però, determinare per iscritto, il meno genericamente possibile, i poteri

- a) possono intervenire e votare alle Assemblee;
possono proporsi quale candidato all'elezioni degli organi sociali
- b) possono contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
- c) hanno diritti di informazione e di controlli stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto;
- d) hanno l'obbligo di corrispondere la quota annuale di iscrizione con le modalità e secondo l'ammontare determinati dall'Assemblea;
- e) non hanno alcun diritto di proprietà su quote o parti del patrimonio sociale.

Art.13 Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità (che consiste nel mancato pagamento della quota associativa annuale), indegnità (che consiste nel contravvenire ai doveri stabiliti dallo Statuto e nell'assumere comportamenti contrastanti con i principi dell'Associazione). L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci che non avranno presentato per iscritto le dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art.14 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;**
- b) il Consiglio Direttivo;**
- e) il Presidente;**
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;**

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art.15

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Art.16

L'Assemblea dei soci:

- a) rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci;
 - b) si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo) ed in seduta straordinaria ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata da presentare al Consiglio Direttivo di almeno un decimo dei soci; l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio - contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo di riunione - almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei revisori dei conti.
- In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei revisori dei conti .

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, contenente le singole voci di uscita e di entrata relative al periodo dell'anno passato con allegata la relativa relazione ed il bilancio preventivo del successivo esercizio contenente le entrate e le uscite previste relativamente all'esercizio annuale successivo. I bilanci, consuntivo e preventivo, sono controllati dal Collegio dei Revisori dei Conti e sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti entro i primi quattro mesi dell'anno. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci, i medesimi dovranno essere esposti con i relativi documenti giustificativi e con la relazione del Consiglio Direttivo nella sede dell'Associazione per permetterne la visione ai soci.

Art.8

Vi è divieto di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per Legge o per Statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.9

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art.10 Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che, a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore aventi o meno personalità giuridica) che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione e assumono formale impegno di partecipare attivamente, nello spirito di volontariato senza fin di lucro, alle iniziative dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art.11 Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

Ai fini dell'assunzione della qualità di socio si dovrà presentare domanda scritta, sottoscritta anche da un socio presentatore, indirizzata al Consiglio Direttivo precisando:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e attività lavorativa del soggetto richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;

b) impegno alla piena osservanza delle finalità statutarie e delle decisioni degli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Qualora la domanda venga accolta il soggetto richiedente verrà iscritto nel libro dei soci.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art.12

Diritti dei soci

I soci:



ECCO TUO FIGLIO
Famiglie per l'Affido

attribuiti a tali soggetti (in particolare i limiti nell'esercizio dei poteri attribuiti) e descrivere dettagliatamente il tipo di attività che essi dovranno svolgere. La motivazione dell'incarico a soggetti diversi dai consiglieri dovrà risultare dal verbale.

Per il buon funzionamento e soprattutto per il buon nome dell'Associazione, il Consiglio Direttivo è tenuto a mettere in atto i provvedimenti disciplinari che riterrà opportuni. Il consiglio Direttivo non può approvare spese per importi maggiori alle entrate effettive.

Art. 18

Il Segretario è responsabile della tenuta del libro dei soci, di quello dei verbali di Assemblea e di quello dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Provvede alla spedizione degli inviti per l'Assemblea e per il Consiglio; si occupa della corrispondenza che deve essere sottoposta alla supervisione del presidente e svolge tutte le altre funzioni e mansioni che sono istituzionalmente connaturate alla sua funzione.

Art. 19

Il Tesoriere redige il bilancio ed è considerato personalmente responsabile della conservazione di tutti i documenti e di tutti i libri sociali; dovrà in ogni momento rispondere al Consiglio Direttivo circa la situazione finanziaria dell'Associazione, circa eventuali sovvenzioni e circa la situazione dei versamenti delle quote sodali. Sarà inoltre tenuto ad esibire al Consiglio i documenti e i libri contabili dell'Associazione ogni volta che ne sia fatta richiesta.

Art. 20

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) ha la rappresentanza giuridica e legale dell'Associazione;
- b) è responsabile con il Consiglio Direttivo dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati;
 - c) è autorizzato ad aprire i libretti e conti correnti bancari intestati all'Associazione, ad emettere e girare assegni, a richiedere fidi bancari, acquistare titoli di Stato e ad eseguire tutte le operazioni equivalenti. Ciò previa autorizzazione del Consiglio;
 - c) insieme ai bilanci presenta all'Assemblea dei soci i resoconti dell'amministrazione corredati da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sentito preventivamente almeno 1/3 dei consiglieri, sottoponendoli poi a ratifica alla prima riunione utile del consiglio direttivo.

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) è composto da tre membri nominati dall'Assemblea all'interno dei soci. Dura in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili;
 - b) controlla i bilanci prima dell'approvazione in Assemblea ed in genere l'amministrazione dell'Associazione.
- Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti e in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22

L'Associazione è obbligata a conservare le scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello previsto dalla legge.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

Art. 24

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 25

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.